ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-929 del 24/02/2023

Oggetto DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE - DITTA BRIARWOOD LANDINI SRL

DI CASTELNOVO DI SOTTO

Proposta n. PDET-AMB-2023-962 del 24/02/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante RICHARD FERRARI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.



Pratica n.21188/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "BRIARWOOD LANDINI Srl" - Castelnovo di Sotto.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-1282 del 13/03/2018 adottata da ARPAE per la Ditta "LANDINI SPA di Landini Cav. Mirco" per l'attività di fabbricazione di prodotti in fibrocemento, svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Castelnovo di Sotto – Via E. Curiel n.27/A - Provincia di Reggio Emilia per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "BRIARWOOD LANDINI Srl", avente sede legale in Comune di Castelnovo di Sotto - Via E. Curiel n.27/A - Provincia di Reggio Emilia concernente l'impianto per l'attività di fabbricazione di prodotti in fibrocemento ubicato in Comune di Castelnovo di Sotto – Via E. Curiel n.27/A – Provincia di Reggio Emilia acquisita agli atti di ARPAE al PG/112927 del 05/08/2020 e successive integrazioni acquisite in data 14/06/2022 al PG/98060;

Dato atto che dalla suddetta domanda emerge inoltre che:

- in data 30/04/2020 la ditta "LANDINI SPA di Landini Cav. Mirco" ha ceduto il ramo di azienda alla ditta "BRIARWOOD LANDINI Srl" con sede legale in Comune di Castelnovo di Sotto – Via E. Curiel n.27/A -Provincia di Reggio Emilia, come da atto redatto dal Notaio Dott. Antonio Caranci, registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di Reggio Emilia in data 18/05/2020 al n.5963 serie 1T;
- la Ditta "BRIARWOOD LANDINI Srl", a seguito di cessione di ramo d'azienda da parte della ditta "LANDINI SPA di Landini Cav. Mirco" ha acquisito:
 - la disponibilità di tutti gli impianti produttivi con le relative emissioni in atmosfera ad eccezione delle emissioni E41, E52 ed E55, i cui impianti restano di esclusiva competenza della Ditta "LANDINI SPA di Landini Cav. Mirco";
 - lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia;
- la Ditta "BRIARWOOD LANDINI Srl" eserciterà la stessa attivita della ditta cedente e non apporterà alcuna variazione agli impianti produttivi, alle materie prime e ai prodotti finiti attualmente autorizzati.



Rilevato pertanto che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Prosequimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Las.152/06 e s.m.i.:
- Prosequimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia;
- Prosequimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA e che non viene apportata alcuna variazione ai titoli sopracitati;

Richiamate le sequenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adequamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lqs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee quida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge guadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di



Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "BRIARWOOD LANDINI Srl" ubicato nel comune di Castelnovo di Sotto - Via E. Curiel **n.27/A** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

- 2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-1282 del 13/03/2018 adottata da ARPAE per la Ditta "LANDINI SPA di Landini Cav. Mirco" relativamente a:
 - tutti gli impianti produttivi con le relative emissioni, ad eccezione di quelli collegati alle emissioni E41, E52 ed E55, che rimarranno in capo alla medesima ditta "LANDINI SPA di Landini Cav. Mirco";
 - lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia;
 - la comunicazione relativa all'impatto acustico.
- 3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti nell'allegato di seguito riportato e costituente parte integrante del presente atto:
- Allegato 1 Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.
- Allegato 2 Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia;
- Allegato 3 Comunicazione relativa all'impatto acustico.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.



- 6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con <u>almeno sei mesi</u> di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- 11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (Dott. Richard Ferrari) firmato digitalmente



Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi
	dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"BRIARWOOD LANDINI Srl"** è autorizzata a svolgere l'attività di fabbricazione di prodotti in fibrocemento negli impianti ubicati in Comune di **Castelnovo di Sotto – Via E. Curiel n.27/A -** Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1A	CAMINO CALDAIE PRODUZIONE VAPORE (2261 Kw)	2200	15	Salt.	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)(**)
E1B	CALDAIA PER LA PRODUZIONE DI VAPORE DI SCORTA (1256 KW)	2500	8	Salt.	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)(**)
E2	APRISACCO	4500	9	Salt.	Materiale Particellare	< 10	
E4	N.2 SILOS CEMENTO	1100	11	Salt.			
E6	BANCO PULIZIA MANUALE MANUFATTI + SBAVATRICE MANUFATTI	4500	4,5	Salt.	Materiale Particellare	< 10	
E12	ASP. INSACCATRICE LEGANTE + NASTRO TRASPORTATORE + PALETTIZZATORE SACCHI	12000	3,5	24	Materiale Particellare	< 10	
E13	MACCHINA CAMINI 1	2200	3,5	24	Materiale Particellare	< 10	
E14	MACCHINA CAMINI 2	2400	3,5	24	Materiale Particellare	< 10	
E15	MACCHINA PREPARAZIONE BLOCCHI + PALLETTIZZATORE	9000	5	24	Materiale Particellare	< 10	
E16-E17	SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME	1800 Cad.	22	Salt.			
E18-E19	SILOS STOCCAGGIO CEMENTO	1800 Cad.	13,5	Salt.			
E22	PESATURA E MISCELAZIONE	13000	15	24	Materiale Particellare	< 10	



Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E26	PUNTATURA/SALDATURA	1500	8	Salt.			
E27÷E29	METANO PER RISCALDAMENTO DIRETTO	17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					a 1 del D.
E30-E31	METANO PER RISCALDAMENTO DIRETTO	rilevante agli Lgs. 152/06.	effetti dell'inq Tuttavia la Di	_l uinamento tta è tenut	atmosferico, ai ser	asi di emissione sci usi dell'art.272 comm i e le prescrizioni di	a 1 del D.
E32	CAMINO RAFFREDDAM. FORZATO CON ARIA REFRIGERATA	32500	5	24			
E33	CAMINO RAFFREDDAM. FORZATO CON ARIA REFRIGERATA	41000	5	24			
E34	ASP. SU PRESSA BLOCCHIERA (PROD. MANUFATTI IN LECA)	10500	8	24	Materiale Particellare	< 10	
E35	CABINA DI VERNICIATURA MANUALE A SPRUZZO LINEA DI VERNICIATURA N.2, LASTRE	18000	8	24			
E38	ASP. VERNICIATURA AUTOMATICA A SPRUZZO SU LINEA PRODUZIONE LASTRE N.3	6000	Oltre il colmo del tetto	24			
E39	SILOS STOCCAGGIO CEMENTO, PESATURA, PREPARAZIONE IMPASTO (LINEA PRODUZIONE LASTRE N.3)	7500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E41	TAGLIO LASTRE IN POLICARBONATO O VETRORESINA					i Landini	
E42	TUNNEL DI PRERISCALDO (324 Kw)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsament rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del E Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.t 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.			a 1 del D.		
E43	FORNO DI PRERISCALDO (324 Kw)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.			a 1 del D.		



Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E44	APPLICAZIONE PRIMER E APPLICAZIONE VERNICE COLORATA	15000	Oltre il colmo del tetto	24			
E45	ASP. POLVERI LEGNO FALEGNAMERIA	6100	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E46	IMPIANTO DI TRI- COGENERAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, TERMICA E FRIGORIFERA (1256 KW)	6000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Monossido carbonio	< 130 < 250 < 300	(***)
E46/A	TORRI DI RAFFREDDAMENTO						
E47	TINTEGGIATURA AUTOMATICA A SPRUZZO SULLA LINEA DI PRODUZIONE LASTRE N.2	6500	Oltre il colmo del tetto	24			
E48	TINTEGGIATURA AUTOMATICA A SPRUZZO SULLA LINEA DI PRODUZIONE LASTRE N.1	6500	Oltre il colmo del tetto	24			
E49	GRANIGLIATURA MANUFATTI SOTTOPOSTI A MANUTENZIONE	18000	6	Salt.	Materiale Particellare	<10	
E50	ASP. POLVERI SU TRAMOGGIA MESCOLATORE (VASCHE STOCCAGGIO INERTI)	13000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	<10	
E51	ASP. POLVERI SU MESCOLATORE CEMENTO + SILOS STOCCAGGIO CEMENTO, LINEA LASTRE 1	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	<10	
E52	ASP. POLVERI DA TAGLIO PANNELLI E FOGLI IN POLISTIROLO E LASTRE GORLAND	IMPIANTO	ED EMISSION	IE DI COMF	PETENZA DELLA DIT Cav. Mirco"	ITA "LANDINI SPA d	i Landini
E53	ASPIRAZIONE POLVERI DA TRAMOGGIA DI CARICO DEL MULINO (SGROSSATORE) MACINAZIONE SCARTI + RELATIVO TRASPORTO SU NASTRO A MULINO RAFFINATORE	10000	9	24	Materiale Particellare	<10	



Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E54	ASPIRAZIONE A VALLE DELLA SEZIONE DI APPLICAZIONE AUTOMATICA DEI RULLI DI VERNICE SU LASTRE + ASPIRAZIONE DA FORNO A MICROONDE PER RISCALDO LASTRE DOPO APPLICAZIONE TINTE A RULLI E PRIMA DELLA SECONDA APPLICAZIONE TINTA (CON VELATRICE) SU LINEA VERNICIATURA N.2 LASTRE	13000	Oltre il colmo del tetto	24			
E55	RICAMBIO ARIA RICARICA BATTERIE NAVETTE (GORLAND)	IMPIANTO	ED EMISSION		PETENZA DELLA DIT Cav. Mirco"	TA "LANDINI SPA di	Landini
E56	TAGLIO AL PLASMA	3000	9	24	Materiale Particellare	< 10	
E57	SALDATURA (TIG E A PRESSIONE) + PUNTATURA + SMERIGLIATURA DI ACCIAIO INOX E RAME	23000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E58	RIEMPIMENTO CANNE E TUBI CON LANA DI ROCCIA	15000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E59	SALDATURA INOX O RAME	2000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	

^(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare** e **ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

^(**) Per tale emissione la Ditta é esonerata, **per i soli parametri materiale particellare e ossidi di zolfo**, dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

^(***) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.



Parametro/Inquinante	Metodi di misura			
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)			
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)			
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)			
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)			
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)			
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)			
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)			

^(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le sequenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

- 2) Nelle fasi di verniciatura (E35-E38-E44) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.
- 3) Devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base acquosa con tenore di cosolvente non superiore al 10% in massa
- 4) Il consumo massimo giornaliero consentito di prodotti vernicianti a base acquosa è fissato in quantità minore o uguale a 2000 Kg.



- 5) I consumi giornalieri o settimanali o mensili dei prodotti vernicianti a base acquosa utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 6) Non sono fissati limiti di emissione per E35–E38-E44 e i controllo saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 5).
- 7) Per gli impianti di combustione generanti le emissioni E1A-E1B-E46, che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 8) La Ditta è tenuta ad adottare un registro su cui annotare le manutenzioni effettuate al catalizzatore e le eventuali operazioni di carburazione secondo tempi e modi previsti dal costruttore. Tale registrazione potrà anche essere semplicemente costituita dalla raccolta dei rapporti del manutentore esterno o interno;
- 9) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una una periodicità:
- almeno semestrale per le emissioni n.39;
- almeno annuale per le emissioni n.2 6 12 13 14 15 22 34 45 46 49 50 51 53 56 57 58 59;
- almeno annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.1A 1B.
- 10) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 11) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- 12) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.



Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- 13) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- 14) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.** Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
- 15) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.



Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

- 16) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto sel'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:



- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

17) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

	Strutture per l'accesso al punto di prelievo
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.



- 18) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/112927 del 05/08/2020 e successive integrazioni acquisite in data 14/06/2022 al PG/98060.
- 19) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.



Allegato 2 – Scarichi di acque di prima pioggia in acque superficiali.

- La presente autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale dello stabilimento, zona stoccaggio materie prime e prodotti finiti, di superficie pari a 30.133 m2.
- Le acque di prima pioggia sono trattate da un impianto costituito da:
 - pozzetto scolmatore;
 - 3 vasche di accumulo delle acque di prima pioggia del volume complessivo di 150 m³;
 - separatore oli del volume di 4 m³;
 - pompa temporizzata per lo svuotamento delle vasche di accumulo acqua.
- L'approvvigionamento idrico avviene tramite 1 pozzo ad uso industriale.
- Il corpo recettore delle acque di scarico è il fossi stradale di Via Fontanese che si immette nel Canale Morella Superiore.

Prescrizioni:

- 1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lqs.152/06 per i parametri: COD, Solidi Sospesi Totali e idrocarburi totali.
- 2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere consequiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
- 3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 4. Il volume complessivo di accumulo delle acque di prima pioggia dovrà essere pari ad almeno 167,4 m³ cosi come previsto nella DGR 286/05 e DGR 1860/06.
- 5. La pompa all'interno della vasca d prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore, con una portata che non dovrà essere inferiore a 1 I/sec e superiore a 4 I/sec.
- 6. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema di avvertimento automatico che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli.
- 7. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione alla Scrivente Arpae, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
- 8. Il punto individuato per il controllo dello scarico, a valle dell'impianto di trattamento, deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto d'ispezione deve essere facilmente identificabile.
- 9. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
- 10. I fanghi derivanti dall'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi del D.Lqs.152/06.



- 11. Almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico sui reflui scaricati, che attesti il rispetto dei limiti tabellari per i parametri prescritti, su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore qualora lo svuotamento della vasca di prima pioggia sia di durata inferiore a 3 ore.
- 12. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
- 13. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
- 14. Di dare atto che la presente autorizzazione è nulla qualora i dati dichiarati e i manufatti di raccolta e convogliamento dei reflui non siano coerenti alla documentazione tecnica allegata alla domanda.
- 15. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note a questa Provincia per gli eventuali atti di legge.
- 16. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale e scarico ai sensi della normativa vigente.
- 17. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'Arpae i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Trattasi di proseguimento senza modifica del titolo abilitativo rumore, in quanto la Ditta "BRIARWOOD **LANDINI SRL"**, a seguito di cessione di ramo d'azienda ha acquisito:

- la disponibilità di tutti gli impianti produttivi con le relative emissioni in atmosfera della Ditta "LANDINI SPA di Landini Cav. Mirco", ad eccezione delle emissioni E41, E52 ed E55, i cui impianti restano di esclusiva competenza della stessa "LANDINI SPA di Landini Cav. Mirco"
- lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia.

La stessa non ha apportato alcuna variazione agli impianti produttivi, alle materie prime e ai prodotti finiti attualmente autorizzati.

Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente valutazione di impatto acustico e dal successivo collaudo acustico, redatti e firmati da tecnico competente in acustica ambientale dai quali emergeva il rispetto dei limiti di legge, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.